



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 27/2017

Del 13-04-2017

Oggetto

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Jerzu e l'Agenzia del Territorio di Nuoro per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **13** del mese di **Aprile** alle ore **13:40**, Solita sala delle Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

ROBERTO CONGIU	SINDACO	Presente
ANTONINO ORRÙ	ASSESSORE	Presente
MARIA GIOVANNA CARRUS	ASSESSORE	Assente
ANTONIO PIRAS	ASSESSORE	Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO CONTO CHE il Comune di Jerzu, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ha la necessità di procedere alla valutazione tecnico – estimativa di alcuni beni del proprio patrimonio immobiliare ed all'aggiornamento dei relativi atti, nonché disporre dei servizi estimativi connessi alla compravendita, locazione o concessione di beni immobiliari;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D.lgs. 300 del 30.07.1999 e art. 4 comma 1 f) dello Statuto dell'Agenzia del Territorio, questa può fornire servizi, consulenze e collaborazioni anche sulla base di rapporti convenzionali o contrattuali;

RITENUTO oltremodo vantaggioso per il Comune di affidarsi all'Agenzia del Territorio di Nuoro quale ente terzo in possesso della specifica e pluriennale esperienza per la fornitura di servizi tecnico estimativi in ambito convenzionale e che all'uopo interpellata ha dato la propria disponibilità a prestare i servizi richiesti;

TENUTO ANCHE CONTO CHE l'Agenzia del Territorio di Nuoro dispone di una consistente struttura tecnica organizzata su base provinciale, che in quanto tale, si propone validamente quale riferimento ideale nei confronti degli enti pubblici per l'espletamento di attività tecnico professionali e di consulenza estimativa riferite ai beni immobiliari e mobiliari;

RISCONTRATO CHE se pur a titolo oneroso la fornitura di che trattasi risulta essere fortemente competitiva rispetto alle attuali offerte del mercato;

CONSIDERATO che alla luce di tali premesse e finalità di carattere generale, appare opportuno sottoscrivere apposita convenzione che definisca:

- la natura dei servizi che il Comune intende chiedere all'Agenzia;
- le procedure di attivazione della fornitura dei servizi e le forme di collaborazione tra le parti;
- la tipologia dei corrispettivi da riconoscere all'Agenzia a fronte delle prestazioni rese e le modalità di pagamento;
- i reciproci obblighi e garanzie;
- la durata della convezione e le modalità di rinnovo e di recesso;

ESAMINATO lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Jerzu e l'Agenzia del Territorio di Nuoro, disciplinante l'attivazione del servizio di che trattasi, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la suddetta convenzione di cui sopra meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di avvalersi della fornitura dei servizi di valutazione immobiliare proposti dall'Agenzia del Territorio di Nuoro alle condizioni e modalità indicate nello schema di convenzione allegato che col presente atto si approva;

Di approvare l'unito schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Jerzu e l'Agenzia del Territorio di Nuoro, disciplinante l'attivazione del servizio per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica., che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che nella sopra citata convenzione non è prevista alcuna spesa a carico del Comune se non è richiesto uno dei servizi citati;

Di trasmettere il presente atto al responsabile dell'area tecnica per ogni conseguente adempimento.

Con successiva e separata votazione, resa unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole
sfavorevole

F.to Antonino Orrù

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio On line di questo Comune dal giorno 20/04/2017 al giorno 05/05/2017 pubblicazione n. 76, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Jerzu, 20/04/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, li 13/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Jerzu, 20.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Antonietta Cannas



PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona della D.ssa Maria Antonietta F. Carta in qualità di Direttore della Direzione Provinciale di Nuoro, Ufficio Provinciale – Territorio, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2016/15754 del 28 gennaio 2016

E

[Soggetto richiedente] (di seguito "..."), nella persona di _____ in qualità di _____ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che [Soggetto richiedente] nell'ambito delle proprie attività, ha manifestato la necessità, con istanza prot. n. _____ del _____, di disporre dei servizi di valutazione immobiliare finalizzati a _____ [indicare la/e finalità per cui vengono richiesti i servizi di valutazione immobiliare, citando gli estremi dell'eventuale disposizione normativa in forza della quale l'attività è richiesta];
- E. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento delle suddette attività;
- G. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2015-2017, sottoscritta il 7 agosto 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo

standard per giorno-uomo;

H. che il Protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività che saranno richieste.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e [Soggetto richiedente] si stipula il presente Protocollo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente Protocollo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi secondo l'ambito territoriale di competenza delle strutture dell'Agenzia, consistenti in:

- a) Perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali.
- b) Perizia di stima per locazioni o concessioni.
- c) Perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.).
- d) Aggiornamento perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali.
- e) Aggiornamento perizia di stima per locazioni o concessioni.
- f) Aggiornamento perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.).
- g) Parere di congruità su perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali.
- h) Parere di congruità su perizia di stima per locazioni o concessioni.
- i) Parere di congruità su perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.).

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, [Soggetto richiedente] riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per il numero dei giorni-uomo strettamente necessari all'espletamento delle prestazioni richieste, che devono essere definiti all'atto della specifica richiesta di prestazione nell'ambito di successivi accordi.

3.2 I servizi saranno richiesti direttamente alla struttura operativa dell'Agenzia competente per territorio, la quale proporrà a [Soggetto richiedente] la sottoscrizione per accettazione di uno specifico accordo, conforme allo schema-tipo allegato al presente Protocollo. Con tale accordo saranno disciplinati gli aspetti relativi al

rapporto di collaborazione e, in particolare, quelli riguardanti l'oggetto della prestazione richiesta all'Agenzia, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, il numero dei giorni uomo ritenuto strettamente necessario per l'espletamento delle attività connesse, le modalità di pagamento, la data di consegna dei prodotti erogati.

ART. 4

DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

4.1 Il presente atto ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 5

RINVIO

5.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo.

ART. 6

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

6.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Protocollo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Protocollo.

7.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

7.3 **[Soggetto richiedente]**, aderendo al Protocollo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dello stesso.

7.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

7.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Protocollo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 8

CONTROVERSIE

8.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Protocollo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

ART. 9

COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per **[Soggetto richiedente]**: _____

Indirizzo PEC: _____

P.IVA / CF: _____

b) per l'Agenzia delle Entrate: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, Ufficio Provinciale – Territorio, via Lamarmora n.92, 08100 Nuoro; Indirizzo PEC: dp.nuoro@pce.agenziaentrate.it

CF: 06363391001

[Luogo], lì _____

[Soggetto richiedente]

(Nome Cognome *)

Agenzia delle Entrate

(D.ssa Maria Antonietta F. Carta*)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni;
- art. 6, clausola di riservatezza;

[Soggetto richiedente]

(Nome Cognome *)

Agenzia delle Entrate

(D.ssa Maria Antonietta F. Carta*)

(*) Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15 della L. n. 241/1990.